



REPUBBLICA ITALIANA

SENT.7/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 20681/G.C. del Registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 23802 per l'anno 2018 per la gestione interna della Cassa CUP di Fossacesia – ASL n. 2 reso dalle agenti contabili sigg. DI CIANO Nadia, (c.f.: DCNND63S70C114V), nata a Castelfrentano (CH) il 30.09.1963 e CANIGLIA Piera Reparata, (c.f.: CNGPRP59H57B985T), nata a Casoli (CH) il 17.06.1959, entrambe elettivamente domiciliate in Chieti alla Via Baroncini n. 38, presso lo studio degli Avv.ti Italo Colaneri (C.F.: CLNTLI69C08C632K) e Cristina Di Renzo (C.F.: DRNCST74C44C632L), che le rappresentano e difendono, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi (PEC: avvitalocolaneri@pec.ordineavvocatichieti.it e cristina.direnzo@pec.ordineavvocatichieti.it).

Uditi all'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 il relatore Consigliere Stefano Grossi, il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco, nonché l'avv. Di Renzo per le agenti contabili, con l'assistenza del segretario d'udienza sig. Silvana Di Luca.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

1. Il conto giudiziale in epigrafe relativo all'esercizio 2018 è stato depositato nella Segreteria di questa Sezione il 28 giugno 2019; presenta la firma congiunta delle agenti contabili (sig.ra Nadia Di Ciano e Piera Reparata Caniglia) e il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Tommaso Iantomasi. Ad esso sono allegati i giornali di cassa mensili, gli atti relativi ai rimborsi ed ulteriore documentazione richiamata nello stesso. L'azienda sanitaria non ha adottato un'apposita deliberazione di approvazione dei conti giudiziali per l'anno 2018, limitandosi, per tale anno, all'approvazione del bilancio d'esercizio.

2. Con la Relazione sul conto giudiziale della gestione interna della Cassa Cup di Fossacesia anno 2018 ASL n. 2 (Lanciano – Chieti – Vasto), il Magistrato relatore, visti gli artt. 145 e 147 c. g. c., ha ritenuto di dover deferire la contabilità citata al giudizio collegiale della Sezione affinché, udite le conclusioni del Pubblico Ministero e le eventuali osservazioni delle Agenti contabili o dell'Amministrazione interessata, la Sezione adotti i provvedimenti definitivi o interlocutori del caso.

Dopo aver riferito sull'istruttoria condotta sulla contabilità relativa alla gestione interna della Cassa Cup della ASL n. 2 anno 2018 svolta presso il Distretto Sanitario di Base (D.S.B.) di Fossacesia e sul superamento di alcuni rilievi mossi, il Magistrato relatore ha evidenziato la persistenza di discordanze tra quanto riscosso dalla Cassa CUP di Fossacesia nel 2018 e i versamenti presso la Tesoreria.

Nel prospetto contenuto nella relazione il relatore ha indicato che nel conto depositato le riscossioni nell'esercizio 2018 sarebbero state pari ad € 73.477,79 e i versamenti in Tesoreria pari ad € 73.477,79.

Tuttavia, dall'esame del report fornito dall'Amministrazione risulterebbero

	versamenti di somme incassate nel 2018 e riversate nel 2019 per un totale di €	
	5.852,41:	
	A seguito di richiesta istruttoria e di successivi solleciti, la ASL n. 2 ha fornito i	
	prospetti contabili comprovanti l'effettivo versamento presso la Tesoreria delle	
	somme incassate. Si tratterebbe di report delle reversali di Tesoreria estratti dal	
	sito della BPER Banca S.p.a. L'ASL n. 2 ha riferito che la Tesoreria BPER Banca	
	S.p.a. non ha dato riscontro alle richieste documentali effettuate nel corso della	
	istruttoria inerenti alle distinte di versamento, per cui l'Azienda Sanitaria ha cercato	
	di sopperire all'indisponibilità della suddetta documentazione estraendo i dati delle	
	reversali direttamente dal sito della Banca (cfr. note ASL n. 2 del 07.12.2022,	
	10.01.2023 e 14.04.2023).	
	Il Magistrato relatore ha ricostruito le modalità di gestione relative alle riscossioni	
	e i versamenti dei proventi Cassa CUP e dato atto che la ASL n. 2, con il	
	regolamento n. 1165/2010, disciplina in modo puntuale le operazioni connesse al	
	maneggio del denaro fino al versamento in Tesoreria, ivi inclusa la gestione della	
	connessa documentazione probatoria (cfr. artt. 17-18 del regolamento, secondo il	
	quale la documentazione relativa alle casse, compreso il verbale di consegna alla	
	Tesoreria, va raggruppata in un plico per la UOC bilancio e contabilità). In	
	particolare, il regolamento medesimo prevede, tra l'altro, che l'incasso da versare	
	in Tesoreria sia inserito in appositi plichi; e che tali plichi siano consegnati	
	all'incaricato del trasporto valori in Tesoreria, corredati da un documento	
	controfirmato dall'incaricato al ritiro dei valori (cfr. punto 26 del regolamento,	
	secondo il quale "la firma degli incaricati al ritiro sugli appositi moduli di ricevuta	
	costituisce attestazione di idoneità ed integrità del plico"). Con riferimento al	
	versamento presso la Tesoreria dell'Ente delle somme riscosse tramite portavalori,	
	- pag. 3 di 16 -	

	la convenzione con la società “Aquila S.r.l.” prevede all’ art. 5, relativo al servizio	
	di scorta e trasporto valori, che “Il servizio dovrà essere svolto dal personale	
	dipendente diretto dall’Istituto di Vigilanza, Guardie Particolari Giurate in divisa,	
	equipaggiate con caschi, giubbotti antiproiettile, armate ed esperte, in possesso di	
	Decreto di ‘addetto al servizio di scorta e trasporto valori’. Il servizio di trasporto	
	e scorta dovrà essere svolto con automezzi di proprietà dell’Istituto di Vigilanza,	
	dotati di sistemi e tecnologie difensive nel pieno rispetto delle disposizioni	
	Legislative in materia. Inoltre, l’Istituto di Vigilanza affidatario del servizio dovrà	
	stipulare apposita polizza assicurativa per custodia e trasporto valori con vincolo	
	a favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano, Vasto e Chieti per un importo	
	non inferiore a € 100.000,00 (€ centomila/00). Il servizio consiste nel prelievo dei	
	valori dalle rispettive sedi, nei giorni indicati, con conseguente versamento sul c/c	
	Tesoreria dell’Azienda il primo giorno lavorativo successivo al prelievo”.	
	L’Azienda Sanitaria ha precisato, inoltre, che gli incassi ritirati dalla Aquila S.r.l.	
	presso le sedi delle varie Casse Cup venivano riversati in Banca anche a distanza	
	di alcuni giorni, per cui i dati degli incassi di fine anno subivano uno slittamento	
	nel report banca dell’anno contabile successivo (cfr. note ASL n. 2 del 07.12.2022	
	e 10.01.2023).	
	Nell’ambito dell’esame del conto indicato in epigrafe, sono stati verificati i	
	prospetti contabili forniti dall’Amministrazione, comprovanti l’effettivo	
	versamento presso la Tesoreria delle somme incassate. Dal riscontro effettuato dai	
	documenti contabili della ASL n. 2 è emerso, oltre ad un abituale ritardo	
	nell’effettuazione dei versamenti (talvolta di pochi giorni e talvolta anche di periodi	
	di maggior rilievo), che non tutti gli importi riscossi risultano regolarmente versati	
	in Tesoreria.	
	- pag. 4 di 16 -	

	In particolare, a fronte di un importo totale riscosso nell'anno pari a € 73.477,79	
	da riversare in Tesoreria, dal report prodotto dall'Azienda, risultano versamenti	
	effettuati nel 2018 per € 63.342,66. Ad essi, devono aggiungersi i versamenti	
	relativi a somme rimosse nel 2018 ma versate nel 2019 pari a € 5.852,41, così	
	pervenendo ad una somma totale versata pari a € 69.195,07.	
	Dal confronto tra la somma riscossa nel 2018 (€ 73.477,79) e la somma	
	complessivamente versata (€ 69.195,07), emergerebbe una differenza non versata	
	di € 4.282,72.	
	Nella propria relazione il Magistrato relatore ha dato atto del fatto di aver	
	proceduto ad una diversa verifica, riscontrando, da una parte, il giornale di cassa e	
	le distinte di consegna delle somme rimosse alla società portavalori, e, dall'altra, i	
	versamenti in Tesoreria relativi al 2018 risultanti dal report fornito	
	dall'Amministrazione.	
	All'esito di tale riscontro, non sono stati rinvenuti i versamenti relativi alle distinte	
	di consegna alla società portavalori, per un totale di € 6.161,06:	
	In relazione all'elenco di tali distinte di consegna valori, il Magistrato relatore ha	
	evidenziato la sussistenza di anomalie in alcune delle date indicate quali date di	
	consegna (trattandosi di giorni festivi, cfr. 28.01.2018 e 29.04.2018) e nelle	
	numerazioni delle ricevute (es. n. 70925 e 81585, più volte utilizzate ma per	
	versamenti diversi in date diverse, numerazione non sequenziali), facendo presente	
	che, nonostante tali imprecisioni nei documenti prodotti, resta la constatazione	
	che per il corrispondente importo non è stata fornita prova del riversamento in	
	Tesoreria.	
	Il Magistrato relatore ha evidenziato che tra i due diversi riscontri operati sono	
	pertanto emersi risultati differenti e omissioni di versamento presso la Tesoreria.	
	- pag. 5 di 16 -	

	Infatti, sulla base del riscontro tra le somme riscosse e le somme versate	
	emergerebbe una differenza non versata di € 4.282,72.	
	Sulla base del puntuale riscontro tra le distinte di consegna alla società portavalori	
	e i singoli versamenti in Tesoreria emergerebbe una differenza non versata di €	
	6.161,06, con un maggiore ammanco per € 1.878,37.	
	Nel ritenere maggiormente significativo tale ultimo conteggio, in quanto derivante	
	dal puntuale riscontro tra le somme incassate nell'anno risultanti dal conto	
	giudiziale e quelle versate risultanti dal report, il Magistrato relatore ha ipotizzato	
	che la differenza tra i due conteggi potrebbe essere riferibile, in via meramente	
	presuntiva, al fatto che nel totale dei versamenti effettuati nel 2018 potrebbero	
	essere ricomprese anche somme riscosse a fine 2017 e versate nel 2018 (in analogia	
	con quanto avvenuto con le somme riscosse a fine 2018 e versate nel 2019), le	
	quali dovrebbero quindi essere detratte dal totale da prendere in considerazione ai	
	fini di interesse.	
	Il Magistrato relatore ha riferito anche di aver chiesto chiarimenti in corso	
	d'istruttoria circa il mancato versamento dell'importo delle distinte.	
	Dalle memorie trasmesse dalle cassiere, sig.re Di Ciano e Caniglia, sarebbe emerso	
	che le contabili non sarebbero in possesso della documentazione richiesta, essendo	
	la stessa nella disponibilità esclusiva dell'amministrazione e ignorerebbero dove	
	siano conservate le copie di tale documentazione.	
	Al riguardo le contabili hanno esposto che consegnavano al portavalori plichi,	
	sigillati e numerati, contenenti il denaro contante e, pertanto, se avessero inserito	
	meno denaro di quello realmente incassato o non lo avessero inserito o consegnato	
	affatto, il primo ad accorgersi di una simile anomalia sarebbe stato proprio il	
	portavalori al momento della "conta" del contenuto di quei plichi, operazione	
	- pag. 6 di 16 -	

	prodromica al versamento in banca. (...). Al riguardo le contabili hanno ribadito	
	di aver inviato tutta la documentazione relativa alla cassa Cup di Fossacesia al	
	superiore gerarchico e di averla conservata in copia sugli scaffali dell'ufficio. (...).	
	Sul loro operato vigilavano sia la Di Sebastiano e sia la Battistella, oltre al	
	Responsabile del Dipartimento Programmazione e Finanza Bilancio e Contabilità,	
	al quale queste ultime inviavano, previa sottoscrizione delle prime, i resoconti degli	
	incassi del CUP di Fossacesia affinché gli incassi fossero registrati nella contabilità	
	generale dell'azienda (...). Il loro operato è stato sempre vagliato ed approvato	
	senza mai contestare irregolarità.	
	Da ultimo, il Magistrato relatore ha osservato che la ASL n. 2 ha evidenziato che,	
	dall'esame comparativo del totale incassi e del totale report banca del 2019	
	(rispettivamente, € 101.129,61 e 104.785,90) e del totale incassi e del totale report	
	banca del 2020 (rispettivamente, € 17.024,76 e 20.448,06), risultano versamenti	
	maggiori rispetto all'incassato. Tali asseriti maggiori versamenti complessivi degli	
	anni 2019 e 2020, tuttavia, all'esito dei riscontri operati, non sono risultati dirimenti	
	ai fini dei versamenti non rinvenuti per il 2018, in quanto trattasi di importi riscossi	
	nell'anno precedente e riversati nella contabilità successiva.	
	3. Si sono costituite con memoria depositata in data 13 febbraio 2024 le agenti	
	contabili Di Ciano Nadia e Caniglia Piera Reparata, rappresentate e difese dagli	
	Avv. Cristina Di Renzo e Italo Colaneri.	
	Dopo aver ripercorso i momenti più significativi dell'istruttoria posta in essere	
	dalla Sezione Giurisdizionale, hanno eccepito, preliminarmente, che non è	
	evincibile la data in cui il conto del 2018 sia stato depositato in Corte, al fine di	
	verificare l'eventuale decorso dei termini di cui all'art.150 c. g. c., risultando dalla	
	Relazione che il Magistrato Relatore ha chiesto, in data 16.06.2022, alla ASL n. 2	
	- pag. 7 di 16 -	

	di fornire documenti e che la Relazione stessa è stata protocollata dalla ASL n. 2	
	in data 10.01.24.	
	In secondo luogo, non sarebbe stato indicato esattamente l'ammanco stimato dal	
	Magistrato e se lo stesso ammonti ad €.4.282,72 ovvero ad €.6.161,06.	
	In terzo luogo, hanno riferito di aver impiegato molto tempo e denaro per svolgere	
	tale tipo di contabilità e, per questo motivo, hanno richiesto di procedere ad un	
	approfondimento istruttorio mediante la richiesta di produzioni documentali che	
	non sono nella loro disponibilità, avendo le stesse cessato l'incarico il 30.06.2020.	
	In relazione al merito della vicenda e al primo conteggio operato dal Magistrato	
	relatore per cui deriverebbe un ammanco di € 4.282,72 hanno eccepito come la	
	documentazione impiegata per il raffronto (report delle reversali di Tesoreria	
	estratte dal sito della BPER Banca spa utilizzando come filtro di ricerca i	
	riferimenti delle Casse Cup in esame tra cui quella del D.S.B di Fossacesia) non sia	
	assolutamente dirimente e probante, non potendo assegnare valore di prova alle	
	informazioni fornite con tale metodologia.	
	In relazione al secondo conteggio operato dal Magistrato tra le risultanze del	
	giornale di cassa e le distinte di consegna al portavalori, da una parte, e i versamenti	
	in tesoreria risultanti dal report estratto on-line dall'Azienda dal sito della BPER	
	Banca S.p.a. (riversamenti operati, ovviamente, dal portavalori e non dalle	
	cassiere/agenti contabili, n.d.r.), dall'altra, hanno eccepito che il Magistrato	
	relatore non ha specificato se le somme riportate nel giornale di cassa coincidono	
	con quelle riportate nelle distinte di consegna al portavalori. Questo profilo	
	sarebbe rilevante da accertare, considerato che, se pure la responsabilità dell'agente	
	contabile è presunta, essa deve necessariamente cessare nel momento in cui lo	
	stesso consegna il denaro pubblico al portavalori sul quale si trasferisce tale	
	- pag. 8 di 16 -	

	responsabilità. Ne deriverebbe che, effettuata la consegna al portavalori, nessuna	
	presunzione di responsabilità può continuare a ritenere l'agente contabile	
	responsabile delle sorti del denaro pubblico passato nelle mani del portavalori.	
	Inoltre, hanno riferito che sul loro operato vigilavano altre persone, sia la Di	
	Sebastiano e sia la Battistella, oltre al Responsabile del Dipartimento Progr.	
	Finanz. Bilancio e Contabilità, al quale queste ultime inviavano, previa	
	sottoscrizione delle prime, i resoconti degli incassi del CUP di Fossacesia, affinché	
	gli stessi fossero registrati nella contabilità generale dell'azienda.	
	Ad avviso delle convenute, ove mai emergessero oggettivamente degli ammanchi,	
	non può prescindere dalla valutazione dell'operato di questi superiori, responsabili	
	di non aver individuato le criticità rilevate dal Magistrato relatore in tempo utile	
	per porre rimedio alle irregolarità riscontrate, tenuto conto dell'impossibilità	
	oggettiva delle agenti contabili, a distanza di anni dall'accaduto, di dimostrare la	
	correttezza del loro operato. Hanno insistito, in via principale, per il discarico del	
	conto. Tuttavia, in via preliminare, hanno chiesto l'emissione di una ordinanza	
	interlocutoria con la quale disporre l'acquisizione dei seguenti documenti: 1)	
	presso la BPER, le Reversali riguardanti gli incassi imputabili all'anno 2018 della	
	Cassa CUP Fossacesia; 2) presso il portavalori, le scritture e/o qualunque altro	
	documento relativo alle distinte di accompagnamento dei plichi relativi agli incassi	
	del 2018 anche se prelevati nel 2019, volto a verificare il pareggio del conto	
	n.23802 dell'anno 2018 della cassa CUP DSB Fossacesia; 3) presso la ASL n. 2,	
	report giornaliero degli orari dei servizi delle agenti contabili nell'anno 2018.	
	4. Nelle sue conclusioni depositate in data 07/02/2024, ai sensi dell'articolo 148,	
	comma 3, del Codice di Giustizia Contabile, il Pubblico Ministero ha chiesto di	
	negare il discarico con riferimento al conto oggetto del presente giudizio; di	
	- pag. 9 di 16 -	

	addebitare, alle persone astrette da responsabilità contabile, l'importo non	
	dis caricato e di adottare eventuali ulteriori misure che il Collegio riterrà adeguate	
	alla condotta anti doverosa, tenendo in ogni caso presente la misura degli importi	
	che hanno dato ragione di mancato scarico.	
	5. All'udienza pubblica del 5 marzo 2024, il Collegio, con sentenza/ordinanza n.	
	101/2024, in via preliminare, ha dichiarato tempestiva, ai sensi dell'art. 150 c. g. c.,	
	la verifica del conto giudiziale n. 23802 relativo all'esercizio 2018. Il Collegio ha	
	chiarito che la successione temporale dell'invio del conto e delle interlocuzioni con	
	la Sezione giurisdizionale non ha realizzato l'ipotesi di cui all'art. 150, comma 1,	
	del c. g. c., il quale sanziona con l'estinzione i conti quando sono decorsi cinque	
	anni dal deposito degli stessi presso la Sezione giurisdizionale senza che sia stata	
	depositata la relazione prevista dall'art. 145, 4 comma, o siano state elevate	
	contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di	
	controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione	
	dell'udienza.	
	Tuttavia, il Collegio, all'esito della discussione, ravvisata la necessità di proseguire	
	l'istruttoria e ritenuto opportuno richiedere ulteriore documentazione al fine di	
	meglio comprendere le modalità di versamento presso la Tesoreria BPER Banca	
	S.p.a. delle riscossioni della Cassa Cup – DSB di Fossacesia – ASL n. 2, ai sensi	
	dell'art. 149, comma 1, c. g. c., ha ordinato: - alla BPER Banca S.p.a. di trasmettere	
	le reversali o qualsiasi altro documento attestante l'avvenuto versamento degli	
	incassi imputabili alla competenza 2018 della Cassa CUP DSB di Fossacesia,	
	indipendentemente dall'anno di effettivo riversamento, avendo riguardo di	
	verificare l'eventuale attribuzione di detti versamenti ad altre Casse CUP della	
	medesima Azienda Sanitaria; - al portavalori incaricato “ Aquila s. r. l”, di	
	- pag. 10 di 16 -	

	trasmettere le eventuali scritture e/o altro documento riferibili alle distinte di	
	accompagnamento dei plichi relativi agli incassi del 2018 anche se ritirati nel 2019,	
	al fine di verificare il pareggio del conto n. 23802 della cassa CUP- DSB di	
	Fossacesia, nonché tutto quanto utile allo scopo di ricostruire la procedura posta	
	in essere dal ritiro materiale dei plichi presso il DSB in questione sino all’effettivo	
	versamento in Tesoreria - BPER Banca S.p.a.; - alla ASL n. 2, la documentazione	
	attestante l’avvenuta riconciliazione al 31 dicembre 2018 tra le movimentazioni di	
	Cassa registrate dal Tesoriere e le movimentazioni contabili aziendali con evidenza	
	di quelle relative al DSB di Fossacesia.	
	Ha rinviato per la prosecuzione della causa, all’esito dell’incombente istruttorio,	
	all’udienza 14 gennaio 2025.	
	6. L’Istituto bancario tesoriere, in esecuzione della suddetta ordinanza, in data 25	
	luglio 2024, ha inviato documentazione consistente in numerosi fogli excel con i	
	dati richiesti.	
	7. La ASL n. 2 ha ottemperato alla suddetta ordinanza con nota e documentazione	
	acquisite il 30/12/2024 ed ha evidenziato la presenza di errori che avrebbero	
	portato alla erronea attribuzione di alcuni incassi alla cassa CUP - DSB di	
	Fossacesia in realtà riferite ad altre unità.	
	8. L’Attore Pubblico, in data 8 gennaio 2025, ha depositato aggiornate conclusioni,	
	ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Codice di Giustizia Contabile. La Procura	
	ha sostenuto che, all’esito dell’esame della documentazione prodotta dalla ASL 2,	
	sarebbe evidente l’emersione di errori contabili di attribuzione all’ unità (DSB	
	Fossacesia) di importi introitati da altre unità. Questi errori contabili, pertanto,	
	consentirebbero di valutare favorevolmente l’operato delle agenti contabili	
	operanti presso l’unità di Fossacesia e, invece, dovrebbero portare a verificare le	
	- pag. 11 di 16 -	

	modalità dell'imprecisa contabilizzazione svoltasi presso la ASL 2.	
	In questo mutato quadro, il Pubblico Ministero ha concluso affermando	
	l'insussistenza di evidenze per chiedere la responsabilità contabile per il conto	
	giudiziale della gestione interna della Cassa Cup di Fossacesia anno 2018 ASL n. 2	
	(Lanciano- Chieti -Vasto), numero conto 23802, nelle persone di Nadia Di Ciano	
	e Piera Reparata Caniglia, in presenza di dati contabili dichiaratamente errati presso	
	l'ASL 2, di rimettersi alla valutazione del Collegio sulla sussistenza di sufficienti	
	elementi per il discarico delle suddette agenti contabili e di riservarsi di valutare	
	eventuali azioni relative all'erronea tenuta dei conti presso l'ASL 2, dalla quale	
	possono essere state cagionate attività e spese nella sede amministrativa e in quella	
	giudiziaria altrimenti evitabili, con connessa ipotesi di danno erariale.	
	9. La società di vigilanza "Aquila" s.r.l ha depositato, in data 10 gennaio 2025, la	
	documentazione richiesta con la suddetta ordinanza, consistente in due report,	
	uno relativo al periodo 5/01/2018 – 03/08/2018 e l'altro 10/08/2018 –	
	28/12/2018, con la quale ha dato atto delle modalità di prelevamento dei contanti	
	dal DSB di Fossacesia e dei versamenti presso la filiale BPER di Ortona,	
	significando di aver proceduto al servizio di contazione solo nel secondo periodo,	
	in quanto appositamente delegata dalla società BTV spa, Gruppo Battistolli,	
	gestore principale di tale servizio per conto della Banca Popolare dell'Emilia	
	Romagna.	
	10. Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	11. L'istruttoria eseguita dal magistrato istruttore sul conto giudiziale in oggetto ha	
	evidenziato irregolarità riportate in fatto che non ne hanno tuttavia consentito	
	l'immediata pronuncia di discarico.	
	In tali casi, infatti, l'art. 147 del D. Lgs. n. 174/2016 prevede l'iscrizione a ruolo	
	- pag. 12 di 16 -	

	del conto giudiziale se questo non pareggia o non è regolare o se il magistrato	
	istruttore constata che devono essere operate delle rettifiche o adottati, dalla	
	Sezione, provvedimenti interlocutori o definitivi. Tale procedura consente di	
	accertare, in contraddittorio con l'interessato e con l'eventuale ausilio di mezzi	
	istruttori, la corretta compilazione del conto giudiziale presentato all'esame della	
	Sezione.	
	Nel caso di specie, il Magistrato istruttore ha rilevato, in sintesi e come meglio	
	esplicato in fatto, che il conto fornisce una rappresentazione in pareggio della	
	gestione delle contabili, le riscossioni nell'esercizio 2018 sono pari ad € 73.477,79	
	e i versamenti in Tesoreria pari ad € 73.477,79, tuttavia, l'analisi della	
	documentazione a corredo ha evidenziato che dal confronto tra il totale della	
	somma riscossa nel 2018 (€ 73.477,79) e la somma complessivamente versata (€	
	69.195,07), emergerebbe una differenza non versata di € 4.282,72. Sulla base,	
	invece, del puntuale riscontro tra le distinte di consegna alla società portavalori e i	
	singoli versamenti in Tesoreria, invece, emergerebbe una differenza non versata di	
	€ 6.161,06.	
	A seguito degli esiti dell'attività istruttoria espletata e degli ulteriori apporti	
	documentali forniti dal ASL 2 e dalla società di vigilanza "Aquila" s.r.l. è stata	
	appurata la presenza di errori che avrebbero portato alla erronea attribuzione di	
	alcuni incassi alla cassa CUP - DSB di Fossacesia in realtà riferite ad altre unità. È	
	risultato, altresì, chiaro, inoltre, che la Società portavalori "Aquila s.r.l., incaricata	
	di prelevare gli incassi della Cassa CUP di Fossacesia e di versare gli stessi presso	
	la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, filiale di Ortona, ha proceduto ad	
	effettuare il servizio di contazione solo dal 10/08/2018, in quanto incaricata dalla	
	soc. BTV spa, Gruppo Battistolli, gestore principale di tale servizio per conto della	
	- pag. 13 di 16 -	

	Banca Popolare dell'Emilia-Romagna.	
	Tanto è vero ciò, che l'impossibilità oggettiva di poter ricostruire la suddetta	
	contabilità per le sopraesposte considerazioni, ha portato la Procura erariale,	
	diversamente da quanto precedentemente richiesto, ad affermare l'insussistenza di	
	evidenze per chiedere la responsabilità contabile per il conto giudiziale della	
	gestione interna della Cassa Cup di Fossacesia anno 2018 ASL n. 2 (Lanciano-	
	Chieti -Vasto), numero conto 23802, nelle persone di Nadia Di Ciano e Piera	
	Reparata Caniglia, in presenza di dati contabili dichiaratamente errati presso l'ASL	
	2 e di valutare eventuali azioni relative all'erronea tenuta dei conti presso l'ASL 2,	
	dalla quale possono essere state cagionate attività e spese nella sede amministrativa	
	e in quella giudiziaria altrimenti evitabili, con connessa ipotesi di danno erariale.	
	Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene di dover pronunciare	
	dichiarazione di irregolarità del conto, pur in assenza di ammanchi imputabili alle	
	contabili e conseguenti profili di responsabilità a loro carico.	
	Le discordanze appaiono infatti imputabili, come delineato nella memoria	
	depositata dall'ASL 2, da errori che avrebbero portato alla erronea attribuzione di	
	alcuni incassi alla cassa CUP - DSB di Fossacesia in realtà riferite ad altre unità e	
	dal fatto che il servizio di contazione è stato attivato solo dal 10/08/2018, a favore	
	della società di Vigilanza Aquila s.r.l.	
	È peraltro dirimente osservare che, pur non potendosi pervenire ad una pronuncia	
	di regolarità del conto in esame, a causa delle imprecisioni e della irritalità di	
	alcune operazioni contabili effettuate, non si rinvergono elementi tali per liquidare	
	un debito a carico delle agenti contabili convenute in giudizio, corrispondenti a	
	perdite o sottrazione di denaro o valori.	
	D'altro canto, la mancanza di qualsivoglia automatismo tra declaratoria di	
	- pag. 14 di 16 -	

	irregolarità del conto e mancato scarico del contabile, già in passato più volte	
	ribadita dalla giurisprudenza contabile (cfr., <i>ex plurimis</i> , Sez. Molise, sent. n.	
	38/2012; n. 42/15; n. 66/17, nelle fattispecie con riferimento all'art. 30, c. 2 del	
	R.D. n. 1038/1933), appare ora pienamente compatibile con il disposto di cui	
	all'art. 149, comma 3 e 4, c. g. c., ai sensi del quale “3. <i>Quando non pronuncia</i>	
	<i>il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel</i>	
	<i>conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile. 4. In ipotesi di ammanco o</i>	
	<i>di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla</i>	
	<i>alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati</i>	
	<i>o intervenuti in giudizio”</i> ; dal che si evince che la pronuncia di irregolarità della	
	gestione non comporta, necessariamente, addebito a carico dell'agente. Detto	
	altrimenti, le irregolarità contabili non rendono necessariamente addebitabile, in	
	via automatica, una partita contabile, come pure un conto irregolare non implica	
	necessariamente la condanna dell'agente contabile convenuto nel giudizio di	
	conto, che può essere, nonostante ciò, scaricato ai sensi dell'art. 194	
	R.D.1038/1933 (cfr. Sez. Calabria, sent. n. 274/2021; Sez. Marche, sent. n.	
	15/2022).	
	Circostanza che il Collegio ritiene, appunto, ricorrere nella presente fattispecie.	
	Il Collegio dispone, altresì, la trasmissione degli atti del presente giudizio alla	
	Procura erariale per la valutazione di ipotesi di responsabilità erariale relative	
	all'erronea tenuta dei conti presso l'ASL 2 di Lanciano -Vasto	
	12. La mancanza di ammanchi e profili di responsabilità a carico delle contabili	
	giustifica il mancato addebito alle medesime delle spese del procedimento.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo,	
	- pag. 15 di 16 -	

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

DICHIARA irregolare il conto giudiziale in epigrafe, relativo alla gestione
economale della Cassa CUP di Fossacesia – ASL n. 2 reso dalle agenti contabili
sig.re DI CIANO Nadia e CANIGLIA Piera Reparata, per l'esercizio 2018, senza
addebito di responsabilità a loro carico.

Trasmette gli atti del presente giudizio alla Procura erariale per la valutazione di
ipotesi di responsabilità erariale relative all'erronea tenuta dei conti presso l'ASL 2
di Lanciano -Vasto.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

Il giudice estensore

Il Presidente

Stefano Grossi

Bruno Domenico Tridico

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria, li 14.02.2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi